

COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Codice Ente 9033

DELIBERAZIONE N.9

Trasmessa alla Sezione Provinciale del
C.R.C. con elenco n. 04 il 31/03/1999

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista in esecuzione della L.R. 14/ 09/1993 n. 50. Norme di attuazione della L. 4/01/90 n.1 per l'apertura d'Istituti di bellezza.

L'anno Millenovecentonovantanove, addi Ventisei del mese di Marzo alle ore 21.15 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MONTALDO SILVANO
TEZEL ANDREA
INCARDONA FABRIZIO
NANINI ENZO
FOSCHI ORAZIO
BRINO GIANNA
MAURIZIO NATALINO
MENGARELLI ALBERTO
CORRADI GIAN FRANCO
BADINO ALESSANDRA
GIUDICE PAOLO
RIPAMONTI PAOLO
DANIELE MARIA

	Presente	Assente
	X	
	X	
		X
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
		X
Totali	11	2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale CANTARO Dott. Carmelo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTALDO SILVANO, SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 9 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, rag. Silvano MONTALDO, in merito all'argomento in esame ed apportate le modifiche inserite in grassetto al regolamento allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale.

Vista la legge 04/01/90 n.1 "disciplina dell'attività di estetista";

Vista la legge regionale 14/09/93 n.50 "norme di attuazione della legge 04/01/90 n.1 sulla disciplina dell'attività di estetista";

Rilevata la necessità dell'approvazione di apposito regolamento comunale disciplinante organicamente l'attività nel territorio – come demandato dalla legge regionale sopra citata – in quanto vincolante ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative;

Visto, ai sensi dell'art.53 della legge 08/06/90 n.142:

Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio commercio Sig.Marino Guardone;

Visto il combinato disposto di cui agli artt.32 e 35 della legge 08/06/90 n.142 e successive modificazioni e integrazioni circa la competenza degli organi deliberanti;

Con n.11 voti favorevoli , su n.11 presenti e n.11 votanti per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare l'allegato regolamento comunale per l'attività di estetista

Di affidare al Responsabile di servizio, Comandante Guardone Marino, l'incarico d'intraprendere tutte le iniziative ritenute necessarie a quanto sopra, da espletarsi in conformità alla presente.

Di dare atto che la presente deliberazione viene sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO., di cui all'art.17, comma 33 della legge 15 maggio 1997, n.127.

Successivamente, con n.11 voti favorevoli, su n.11 presenti e n.11 votanti in forma palese, non essendosi astenuto alcun membro del Consiglio Comunale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.47, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n.142.





129/92

Comune di Laigueglia

C. A. P. 17053

Via Genova, 2 - Tel. 0182/69.111 - Fax 0182/69.11.301

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

In esecuzione della legge regionale 14/09/1993 nr. 50/ norme di attuazione della legge 04/01/1990 nr. 1.

ART. 1 - DEFINIZIONE

1. L'attività di estetista, dovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, dovrà essere svolta nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 04/01/1990, nr. 1 della legge regionale 14/09/1993, nr. 50, nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. E' esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal **Comune di Laigueglia**, entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda dell'interessato, sentito il parere consultivo della commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento ed a seguito dell'accertamento dei seguenti requisiti:
 - a) del compimento del 18mo anno di età;
 - b) dell'avvenuta costituzione, mediante regolare atto, qualora si tratti di società;
 - c) della qualificazione professionale del richiedente;
 - d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti così come stabilito dall'art. 14 del presente regolamento;
 - e) dei requisiti igienico sanitari dei locali destinati allo svolgimento dell'attività;
 - f) dell'idoneità psico fisica del richiedente all'esercizio dell'attività richiesta
3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione il diniego della stessa, opportunamente motivato, dovrà essere comunicato all'interessato, entro **30** giorni dalla presentazione dell'istanza.



Comune di Laigueglia

C. A. P. 17053

Via Genova, 2 - Tel. 0182/69.111 - Fax 0182/69.11.301

PROVINCIA DI SAVONA

4. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere in forma di impresa esercitata nella medesima sede del rispetto di entrambi i regolamenti che disciplinano le due attività. In tale caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle rispettive attività.
5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o a posteggio.

ART. 3 – ATTIVITA' SVOLTA PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

1. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente o presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti nel presente regolamento, all'art. 6.

ART. 4 – DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione gli interessati dovranno presentare al Comune apposita istanza in carta legale nella quale dovranno essere indicate le generalità del titolare, nonché l'esatta ubicazione del locale ove l'attività verrà svolta.
2. Alla stessa dovranno essere allegati:
 - a) certificato attestante la qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 04/01/1990 nr. 1;
 - b) pianta planimetrica del locale;
 - c) copia atto costitutivo della società, se esistente;
 - d) attestazione dell'AS.L. circa la sussistenza dei requisiti igienico sanitari dei locali e dell'apparecchiatura elettromeccanica che verrà utilizzata durante l'esercizio dell'attività in virtù dell'allegato della legge 04/01/1990, nr. 1;
 - e) **copia** libretto sanitario in corso di validità.
3. Il richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza, può riservarsi di allegare i documenti di cui alle lettere sub d) ed e), a condizione che si impegni a produrli prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. In detta ipotesi viene avviato ugualmente il procedimento diretto, sia all'acquisizione del parere da parte della Commissione di cui al successivo art. 5, sia all'espletamento degli altri adempimenti istruttori.
5. Qualora il richiedente non produrrà, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda i documenti che si è riservato di allegare, la domanda stessa verrà definitivamente respinta, salvo proroga del termine, per motivi di comprovata necessità, da parte del Sindaco.

ART. 5 – COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge Regionale 14/09/1993 n° 50 è istituita una commissione comunale presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da n. 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e, da un medico designato dall'AS.L., dal Comandante della Polizia Municipale o suo



Comune di Laigueglia

C. A. P. 17053

Via Genova, 2 - Tel. 0182/69.111 - Fax 0182/69.11.301

PROVINCIA DI SAVONA

delegato e da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato e da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

2. La Commissione comunale esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla redazione e modifiche del regolamento, sulle istanze di rilascio di nuove autorizzazioni e su quelle di trasferimento di sede di esercizi preesistenti. In sede di prima convocazione la riunione della Commissione è valida qualora siano presenti metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, per la validità della riunione, è sufficiente la presenza di 3 componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

ART. 6 – REQUISITI DEI LOCALI

1. I locali dove si intende esercitare l'attività di estetista devono possedere i requisiti di agibilità stabiliti dai regolamenti di edilizia ed igiene comunali. Essi devono consentire il buono stato di pulizia e manutenzione e, limitatamente a quelle attività che hanno lavoratori dipendenti, devono rispettare le norme del D.L.vo 626/94 e DPR 303/56.
2. L'ampiezza dei locali di lavoro deve consentire la disponibilità di almeno 3 mq. Per ciascun posto di lavoro.
3. I servizi annessi dovranno essere adeguati in rapporto all'entità dell'esercizio. Gli stessi dovranno avere i seguenti requisiti:
 - a) pavimento impermeabile e pareti piastrellate o comunque impermeabili ad altezza di metri 2 dal suolo;
 - b) illuminazione ed areazione adeguate, consentendo anche l'uso di idonee apparecchiature tecnologiche;
 - c) disponibilità di acqua corrente calda e fredda;
 - d) scarico ad acqua corrente;
 - e) divieto di comunicazione diretta dei locali WC con i locali di lavoro.

ART. 7 – REQUISITI DELL'ARREDAMENTO

1. L'arredamento, in materiale lavabile, dovrà consentire facile pulizia e disinfezione.
2. le poltrone e i lettini dovranno essere rivestiti in materiale lavabile e coperti con carta rinnovabile dopo ogni esercizio.
3. La biancheria usata dovrà essere riposta in appositi recipienti chiusi.
4. E' inoltre fatto divieto di utilizzare i locali per il pernottamento di persone o l'utilizzo di altri scopi.

ART. 8 – ATTREZZATURE, APPARECCHI E BIANCHERIA

1. Le attrezzature, gli apparecchi, le suppellettili, la biancheria pulita e i prodotti in genere dovranno essere conservati in ordine in appositi armadi chiusi o scaffalature.



Comune di Laigueglia

C. A. P. 17053

Via Genova, 2 - Tel. 0182/69.111 - Fax 0182/69.11.301

PROVINCIA DI SAVONA

2. Tutti gli attrezzi ed in particolare i taglienti, le forbici ed i pennelli dovranno essere di volta in volta puliti dopo l'uso con disinfettanti e successivamente sterilizzati con idonee apparecchiature.
3. Ciascun capo di biancheria non potrà essere utilizzato che per un solo cliente.

ART. 9 – PULIZIA DEGLI ADDETTI

1. Il personale deve avere la massima pulizia con riguardo speciale alle mani, alle unghie ed indossare un idoneo camice. Prima di iniziare ciascun servizio il personale dovrà lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

ART. 10 – VISITE MEDICHE DEGLI ADDETTI

1. Chiunque intende intraprendere in proprio o alle dipendenze di terzi l'attività di estetista, dovrà essere in possesso del libretto sanitario regolarmente rinnovato. L'esercente ne curerà la conservazione e dovrà esibirlo ad ogni richiesta della Forza Pubblica e del personale addetto alla vigilanza.
2. Il mancato possesso del libretto sanitario o il suo mancato rinnovo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione.
3. Nell'ambito delle ditte che hanno lavoratori dipendenti, gli stessi dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione e, coloro i quali saranno esposti ai rischi previsti dal D.L.vo 626/94 e DPR 303/56 dovranno sottoporsi a visita preventiva e periodica da parte del "medico competente".

ART. 11 – IMPIEGO DI SOLVENTI

1. Le operazioni con impiego di solventi o sostanze volatili dovranno essere sempre seguite da abbondante areazione degli ambienti e, ove possibile dovranno essere utilizzati aspiratori localizzati.
2. Per le applicazioni di etere si dovrà attentamente controllare che nell'esercizio non vi siano fiamme e non si fumi.
3. Le persone alle quali si praticano applicazioni dovranno essere circondate da un paravento in materiale ignifugo quando l'applicazione medesima non avvenga in compartimenti a stanze individuali chiuse.
4. E' vietato l'uso di saponi, cosmetici, tinture ecc. preparate con composti velenosi anche se non ne sia proibito l'impiego. Inoltre dovrà essere comprovata la rispondenza alle norme di legge sia per la composizione sia per l'impiego cui sono destinati dei preparati, lozioni, prodotti di bellezza, cosmetici, unguenti, pomate ecc. e dei recipienti nei quali sono contenuti, ove, nel caso, potranno essere prelevati campioni per eventuali controlli analitici.

ART. 12 – CONTROLLI SANITARI

1. Qualora nell'esercizio dell'attività vengono riscontrate deficienze, inconvenienti o irregolarità sanitarie il Sindaco, su proposta dell'A.S.L., impone le migliorie e le cautele ritenute necessarie per eliminarle.
2. Se i titolari dell'autorizzazione non le attuassero nel termine ingiunto dal Sindaco, salvo le pene sancite per i contravventori, l'autorizzazione all'esercizio



Comune di Laigueglia

C. A. P. 17053

Via Genova, 2 - Tel. 0182/69.111 - Fax 0182/69.11.301

PROVINCIA DI SAVONA

dell'attività potrà essere sospesa fino a quando non verranno eseguiti gli interventi richiesti. In caso di recidiva l'autorizzazione potrà essere revocata.

ART. 13 – TARIFFE, ORARI E AVVISI

1. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale in modo ben visibile le tariffe e l'orario di apertura e chiusura dello stesso.
2. Gli orari sono stabiliti dal sindaco sentite le organizzazioni di categoria.
3. Nei locali dovrà altresì essere esposto, in modo visibile al pubblico, un avviso in conformità al modello approvato dalla Giunta regionale che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

ART. 14 – NUOVI ESERCIZI

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le esigenze effettive dell'utenza sono ammessi, in relazione alla popolazione residente e fluttuante, alla sua composizione ed alla sua distribuzione sul territorio un numero massimo di **5** laboratori di estetica.
2. Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma deve avere una distanza minima di metri **100** da calcolarsi con percorso più breve su strade pubbliche.
3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle attività che si svolgono temporaneamente in connessione con iniziative promozionali.

ART. 15 - TRASFERIMENTI

1. Il trasferimento di sede dell'esercizio nell'ambito del territorio comunale è possibile previa presentazione di apposita istanza al Sindaco in carta legale alla quale dovranno essere allegati i documenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e d).
2. L'autorizzazione sarà rilasciata, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 5 nel rispetto delle condizioni e requisiti di cui all'art. 14, 2° comma.
3. E' attribuita al Sindaco, sentito il parere della Commissione, la facoltà di derogare a requisito della distanza minima, per motivi di comprovata necessità.

ART. 16 - SUBINGRESSI

1. Il trasferimento dell'esercizio, per atto tra atti tra vivi o per causa di morte, comporterà di diritto il trasferimento dell'autorizzazione in capo al subentrante sempre ché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma, lettera c) ed f).
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui al precedente comma può proseguire l'attività del dante causa a condizione che presenti apposita istanza di subingresso al Sindaco.
3. Nel caso di trasferimento di gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante ha validità per tutta la durata del relativo contratto. Alla cessazione



Comune di Laigueglia

C. A. P. 17053

Via Genova, 2 - Tel. 0182/69.111 - Fax 0182/69.11.301

PROVINCIA DI SAVONA

o risoluzione del medesimo il dante causa ha diritto ad ottenere una nuova autorizzazione sempre che dimostri la persistenza dei requisiti relativi alla qualificazione professionale e alla idoneità psico fisica.

4. In caso di morte del titolare gli eredi possono, in deroga a quanto disposto dai commi precedenti, ottenere l'intestazione dell'autorizzazione, per un periodo di cinque anni, ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della Legge 8/08/1985, nr. 443, ove comprovino che l'attività venga esercitata da persone aventi la qualifica professionale; scaduto il quinquennio senza che gli stessi comprovino il possesso della qualificazione professionale, l'autorizzazione decade di diritto.

ART. 17 - AMPLIAMENTI

1. Sono consentiti gli ampliamenti di superficie dell'esercizio a condizione che gli stessi rispondano ai requisiti indicati nel presente regolamento.

ART. 18 - ATTIVAZIONE DEGLI ESERCIZI

1. In caso di apertura di nuovi esercizi o di trasferimento di sede, il titolare deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
2. In caso di subingresso, il subentrante non in possesso dei prescritti requisiti deve acquisirli entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza e deve attivare l'esercizio entro il termine di cui al comma precedente.
3. E' data facoltà al Sindaco prorogare i termini di cui sopra di ulteriori sei mesi per cause di forza maggiore o per altri gravi e comprovati motivi non imputabili agli interessati.

ART. 19 - SOSPENSIONE REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il sindaco previa diffida può sospendere l'autorizzazione in caso di reiterata applicazione delle sanzioni previste dal comma secondo, dell'art. 8, della Legge Regionale 14/09/1993, nr. 50.
2. Il sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Sindaco:
 - a. quando l'attività non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
 - b. Quando l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi, tranne i seguenti casi, nei quali il Sindaco può consentire la sospensione dell'attività sino a 18 mesi:
 - I per gravi indisponibilità fisiche od altri gravi o comprovati motivi;
 - II per sinistro dei locali e o attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività;
 - III per lavori di ristrutturazione dei locali.

ART. 20 - CONTROLLI

1. La vigilanza delle norme del presente regolamento è demandata al personale preposto della competente A.S.L., agli appartenenti Polizia municipale, nonché a tutti gli altri Ufficiali ed agenti preposti al controllo di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981, nr. 689.

ART. 21 - SANZIONI

1. Ferma restando l'applicazione della Legge 24/11/1981, nr. 689, le violazioni al presente regolamento vengono perseguite ai sensi dell'art. 8, della Legge Regionale 14/09/1993, nr. 50.



Comune di Laigueglia

C. A. P. 17053

Via Genova, 2 - Tel. 0182/69.111 - Fax 0182/69.11.301

PROVINCIA DI SAVONA


ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per 90 giorni successivi a quello della pubblicazione del presente regolamento, le imprese che già esercitano l'attività di estetista sono autorizzate a continuare l'attività stessa ai sensi dell'art. 11 della Legge 04/01/1990, nr. 1.
2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, il Sindaco provvede, entro 120 giorni dalla richiesta a fissare un termine, non superiore a 12 mesi, per gli adeguamenti necessari.
3. Le imprese già autorizzate ad esercitare l'attività di estetista alla data di approvazione del presente regolamento sono autorizzate a continuare l'attività per 90 giorni successivi alla pubblicazione del regolamento e comunque, fino all'accertamento da parte dell'A.S.L. competente della sussistenza dei requisiti igienico - sanitari.
4. Qualora dalle verifiche dell'A.S.L. risulti che le attività in questione non rispondano ai requisiti previsti dal vigente regolamento, il Comune, provvederà a fissare un termine per gli adeguamenti necessari.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di adozione e la successiva pubblicazione per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune.

-7 APR 1999



COMUNE DI LAIGUEGLIA
(Prov. di Savona)
SI CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato
all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 07.04.1999 al 21.04.1999

Altaffonzi
Laigueglia, li 14.05.1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE



u:\doc99\pm\20alcc